



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 431 DEL 01/07/2024

SETTORE: LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2024 - CIG B04F2B537E. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO, AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS. 31/03/2023, N.36 A FAVORE DELLA BORDIN S.R.L.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt.107, comma 3, lett. b) e f) 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli art. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 105 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, come modificato dall'art. 49, comma 2, del D.L. 31.05.2021, n. 77 convertito nella legge 29/07/2021, n. 108;
- l' art.67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159
- l'art. 3 della Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i.;
- l'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 9, lett e) della legge 06/11/2012, n.190 e art. 10 comma 2, lett. a) del P.T.P.C.;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2023, n. 48, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2023, n. 219, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), relativo agli anni 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale 21/02/2024, n. 31, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O) 2024-2026
- la determinazione dirigenziale 09/04/2024, n.255, efficace ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la documentazione tecnico-amministrativa che costituisce il progetto esecutivo dell'appalto dei lavori di *MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2024*", corredata dalla documentazione necessaria per la richiesta di offerta riguardante la partecipazione alla procedura di affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici tramite piattaforma di e-procurement SINTEL di ARCA della Regione Lombardia, ID procedura n. 179398541 interpellando n. 3 operatori economici qualificati, attingendo da elenchi ufficiali di operatori del Comune di Gallarate nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti ed individuando quale offerta maggiormente conveniente per l'Amministrazione, quella presentata dall'operatore economico Ditta F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S con sede in Via degli Orsini 9 - 21013 GALLARATE (VA) - C.F./P.I. 01383390125 per un importo contrattuale di euro

€142.560,68, comprensivo di costo della manodopera dichiarato dall'offerente ed oneri relativi all'attuazione delle misure di sicurezza oltre ad Iva al 22%;

- la richiesta di subappalto da parte della ditta affidataria in data 13/06/2024 con Prot n.43073 per opere rientranti nella categoria OG3 consistenti in: *"cantierizzazioni, ripristino tratti di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e/o materiale lapideo, colmatare buche stradali, fresature e rifacimenti parziali di pavimentazioni in asfalto, sistemazione e/o rifacimento parziale di cordoli e marciapiedi dissestati, sostituzione e/o ripristino manufatti stradali vari, interventi di messa in sicurezza stradale"* per un importo di €. 71.200,00, inclusi costo della manodopera e oneri di sicurezza pattuiti senza alcun ribasso, a favore dell'impresa BORDIN S.R.L. con sede in Gallarate (VA) Via F.lli Bronzetti, n. 38 - P.IVA/cod fisc. 00840420129, allegata parte integrante e sostanziale alla presente determinazione sub A);
- la proposta di determinazione dirigenziale in data 01.07.2024 recante il numero 3002, predisposta dal Responsabile Unico del Progetto cui essa afferisce e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale 09/04/2024, n.255, efficace ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la documentazione tecnico-amministrativa che costituisce il progetto esecutivo dell'appalto dei lavori di *MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2024*", corredata dalla documentazione necessaria per la richiesta di offerta riguardante la partecipazione alla procedura di affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici tramite piattaforma di e-procurement SINTEL di ARCA della Regione Lombardia, ID procedura n. 179398541 interpellando n. 3 operatori economici qualificati, attingendo da elenchi ufficiali di operatori del Comune di Gallarate nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti ed individuando quale offerta maggiormente conveniente per l'Amministrazione, quella presentata dall'operatore economico Ditta F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S con sede in Via degli Orsini 9 - 21013 GALLARATE (VA) - C.F./P.I. 01383390125 per un importo contrattuale di euro €142.560,68, comprensivo di costo della manodopera dichiarato dall'offerente ed oneri relativi all'attuazione delle misure di sicurezza oltre ad Iva al 22%;
- la Direzione dei Lavori ha provveduto alla consegna delle opere, in via d'urgenza, mediante il relativo verbale sottoscritto dalle parti a far tempo dalla data del 02/05/2024;

Considerato che:

- con nota in data 13/06/2024 con Prot n.43073, allegata parte integrante e sostanziale sub A) alla presente determinazione, presentata dalla Ditta F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S con sede in Via degli Orsini 9 - 21013 GALLARATE (VA) - C.F./P.I. 01383390125, affidataria dei lavori in oggetto, è stato richiesto di subappaltare, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36, parte delle lavorazioni consistenti in opere di categoria OG3 consistenti in: *"cantierizzazioni, ripristino tratti di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e/o materiale lapideo, colmatare buche stradali, fresature e rifacimenti parziali di pavimentazioni in asfalto, sistemazione e/o rifacimento parziale di cordoli e marciapiedi dissestati, sostituzione e/o ripristino manufatti stradali vari, interventi di messa in sicurezza stradale"* per un importo di €. 71.200,00, inclusi costo della manodopera e oneri di sicurezza pattuiti senza alcun ribasso, a favore dell'impresa BORDIN S.R.L. con sede in Gallarate (VA) Via F.lli Bronzetti, n. 38 - P.IVA/cod fisc. 00840420129;
- l'art. 119 del D.lgs. n.36/2023, e l'art.50 del Capitolato speciale d'appalto, consentono l'affidamento di lavori in subappalto, senza limitazioni generali e predeterminate della quota subappaltabile, alle seguenti condizioni:
 - che non venga subappaltata la totalità dei lavori o delle prestazioni oggetto del contratto di appalto;

- che non venga subappaltata la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente dei lavori, come individuata dal Capitolato Speciale d'appalto e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- che il concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato le prestazioni o le parti di esse che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- che il subappaltare sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- che venga dimostrata l'assenza in capo al/i subappaltatore/i dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del D.Lgs. n. 36/2023;
- che si provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante vengano altresì trasmesse, da parte del subappaltare, le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del medesimo dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall'art. 119 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 e dall'art. 50 del Capitolato speciale d'appalto;
- l'impresa aggiudicataria della commessa, nelle richieste di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, con nota acquisita al protocollo in data 13/06/2024 con Prot n.43073, allegata parte integrante e sostanziale sub A) alla presente determinazione;
- il Responsabile Unico del Progetto ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta e ne ha riscontrato la regolarità rispetto alla normativa vigente;
- risulta opportuno manifestare esplicitamente l'autorizzazione al subappalto in esame in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica, in quanto ne ricorrono le condizioni;
- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione richiesta in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. 31/03/2023, n. 36;
- questa Stazione appaltante revocherà l'autorizzazione al subappalto, nel caso in cui la verifica documentale del possesso dei requisiti generali e speciali di sopra non risultasse positiva;
- è stato predisposto, firmato e conservato nel fascicolo d'ufficio, l'atto interno a corredo dell'attività di assegnazione contratti ai sensi dell'art. 1, comma 9 lettera e) della legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 10 comma 2 lettera a) del P.T.P.C.;
- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate;
- la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile Unico del progetto cui essa afferisce, e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;
- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169 e ss.mm.ii., in attuazione della delibera di Consiglio Comunale 12/12/2016, n. 72 di approvazione delle linee guida per il Piano di prevenzione della corruzione e, da ultima, con la deliberazione di Giunta Comunale 21/02/2024, n. 31, ad oggetto "Approvazione Piano integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2025/2026.", tutte efficaci ai sensi di legge;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- di autorizzare l'impresa affidataria dei lavori in oggetto indicata in preambolo, a subappaltare opere di natura stradale consistenti in: *"cantierizzazioni, ripristino tratti di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e/o materiale lapideo, colmatare buche stradali, fresature e rifacimenti parziali di pavimentazioni in asfalto, sistemazione e/o rifacimento parziale di cordoli e marciapiedi dissestati, sostituzione e/o ripristino manufatti stradali vari, interventi di messa in sicurezza stradale"* per un importo di €. 71.200,00, inclusi costo della manodopera e oneri di sicurezza pattuiti senza alcun ribasso, a favore dell'impresa BORDIN S.R.L. con sede in Gallarate (VA) Via F.lli Bronzetti, n. 38 - P.IVA/cod fisc. 00840420129, riconducibili alla categoria di appalto prevalente OG3 nei limiti di valore ammissibile dalla vigente normativa e dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- di prevedere che l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del D.Lgs n. 36/2023;
- di dare atto che le modalità esecutive dell'opera, a seguito del subappalto, richiesto non vengono alterate, cosicché l'impresa Appaltatrice resta responsabile dell'opera secondo i patti contrattuali e del Capitolato speciale d'appalto;
- di dare atto, in particolare, che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati;
- di dare atto altresì che l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D.lgs. n. 36/2023; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del richiamato art. 119 del D.lgs. n. 36/2023;
- di prevedere che l'appaltatrice dovrà trasmettere al RUP ed al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, nominato dalla Stazione appaltante, prima dell'ingresso in cantiere del subappaltatore, il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 119 commi 7 e 15 del D.lgs. n. 36/2023;
- di prevedere che l'Amministrazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs n. 36/2023, non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore dei lavori; il pagamento dell'importo dovuto al subappaltatore per le prestazioni eseguite, avverrà nei termini e secondo le modalità previste dal contratto di subappalto (*vedasi artt. 10 e 11 del contratto*);
- di dare atto che l'appaltatore principale sarà obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento
- di dare atto che per le lavorazioni di cui al punto 1° e, in generale, per tutte le opere che compongono il presente appalto, non è ammesso il cosiddetto *"subappalto a cascata"*;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Impresa appaltatrice, alla Direzione Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

1. di autorizzare l'impresa affidataria dei lavori in oggetto indicata in preambolo, a subappaltare opere di natura stradale consistenti in: *"cantierizzazioni, ripristino tratti di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso e/o materiale lapideo, colmatare buche stradali, fresature e rifacimenti parziali di pavimentazioni in asfalto, sistemazione e/o rifacimento parziale di cordoli e marciapiedi dissestati, sostituzione e/o ripristino manufatti stradali vari,*

interventi di messa in sicurezza stradale” per un importo di €. 71.200,00, inclusi costo della manodopera e oneri di sicurezza pattuiti senza alcun ribasso, a favore dell’impresa BORDIN S.R.L. con sede in Gallarate (VA) Via F.lli Bronzetti, n. 38 - P.IVA/cod fisc. 00840420129, riconducibili alla categoria di appalto prevalente OG3 nei limiti di valore ammissibile dalla vigente normativa e dal Capitolato Speciale d’Appalto;

2. di prevedere che l’impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell’art. 119, comma 7 del D.Lgs n. 36/2023;

3. di dare atto che le modalità esecutive dell’opera, a seguito del subappalto, richiesto non vengono alterate, cosicché l’impresa Appaltatrice resta responsabile dell’opera secondo i patti contrattuali e del Capitolato speciale d’appalto;

4. di dare atto, in particolare, che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati;

5. di dare atto altresì che l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all’articolo 11 del D.Lgs n. 36/2023; è, altresì. responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del richiamato art. 119 del D.Lgs n. 36/2023;

6. di prevedere che l’appaltatrice dovrà trasmettere al RUP ed al Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, nominato dalla Stazione appaltante, prima dell’ingresso in cantiere del subappaltatore, il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) dell’impresa subappaltatrice, ai sensi dell’art. 119 commi 7 e 15 del D.Lgs n. 36/2023;

7. di prevedere che l’Amministrazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 119, comma 11 del D.Lgs n. 36/2023, non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore dei lavori; il pagamento dell’importo dovuto al subappaltatore per le prestazioni eseguite, avverrà nei termini e secondo le modalità previste dal contratto di subappalto (*vedasi artt. 10 e 11 del contratto*);

8. di dare atto che l’appaltatore principale sarà obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento;

9. di dare atto che per le lavorazioni di cui al punto 1° e, in generale, per tutte le opere che compongono il presente appalto, non è ammesso il cosiddetto “subappalto a cascata”;

10. di trasmettere il presente provvedimento all’Impresa appaltatrice, alla Direzione Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Allegati:

A) - Richiesta autorizzazione al subappalto in data 13/06/2024 con Prot n.43073.

CT/GB/M.O. strade e marciapiedi anno 2024

Gallarate, 01/07/2024

Il Dirigente

TENTI CRISTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)